

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 19 del 13 aprile 1987, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 373 della medesima legge.

Legge Regionale 3 aprile 1987, n. 24.

«Integrazione e modifica alla Legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 - Nuovo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Dopo il secondo comma dell' articolo 36 della Legge regionale del 23 maggio 1984, n. 27 vengono inseriti i seguenti comma:

- «Nella quinta qualifica funzionale verrà inquadrato, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti regionali, il personale di quarto livello il cui profilo professionale rientra nella declaratoria della qualifica.»;
- «Con la stessa procedura di cui al comma precedente verranno individuati i profili professionali del personale di quinto e quarto livello delle Opere Universitarie da inquadrare nella quinta qualifica funzionale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 aprile 1987

Fantini